

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

15/01/2015 E-nd/261/2015



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
Ufficio III

Al Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Perugia
Via Campo di Marte 9
06124 PERUGIA



p.c. al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri

OGGETTO: Consigli territoriali di disciplina – Illecito commesso da componente del consiglio – Competenza – Richiesta di parere (Nota Consiglio di disciplina territoriale dell'ordine degli Ingegneri di Perugia Prot. 18.11.2014 n. 148 – Prot. dag .20.11.2014 n. 156331)

Lo scrivente consiglio territoriale di disciplina sottopone a questo Ufficio, con la nota in oggetto, un dubbio interpretativo circa la competenza a decidere procedimenti a carico dei componenti dello stesso consiglio di disciplina; secondo l'organo scrivente, la migliore soluzione per tale evenienza sarebbe di trasferire la relativa competenza al consiglio di disciplina territoriale "ove ha sede la Corte di Appello più vicina, determinato dal Consiglio nazionale degli Ingegneri", come peraltro stabilito all'art. 6 comma 4 del regolamento di disciplina adottato dallo stesso organo disciplinare.

Viceversa, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri avrebbe di recente diramato la circolare n. 292 del 19 novembre 2013, affermando il contrario principio per cui nei casi di responsabilità disciplinari a carico di componenti dei consigli territoriali di disciplina non sussisterebbero ragioni di spostamento ad altre sedi dei relativi procedimenti in quanto le regole idonee a prevenire conflitti di interesse e l'obbligo di astensione dell'incolpato consentirebbero ad altro collegio dello stesso organo di decidere il procedimento.

L'interpretazione offerta dal consiglio nazionale appare, ad avviso di questa Direzione Generale, preferibile in quanto maggiormente coerente con i principi di riferimento.

L'art. 8 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 stabilisce che " *i collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri ...* ".

La richiamata disposizione rivela la volontà della legge di affidare l'esercizio della funzione disciplinare ad un collegio di tre componenti, senza così dover gravare

l'intero organo nella sua massima composizione dell'esercizio della funzione disciplinare.

La previsione normativa di una articolazione interna in collegi di disciplina composti di tre componenti ha trovato piena attuazione nell'art. 2 comma 3 del vigente Regolamento per la designazione dei membri dei consigli di disciplina territoriali dell'ordine degli ingegneri, approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 23.11.2012.

L'interesse sotteso risiede nella esigenza di ottimizzare l'esercizio della attività disciplinare, conseguibile unicamente tramite la opportuna distribuzione dei procedimenti tra più collegi giudicanti.

Lo stesso criterio soddisfa, altresì, la ulteriore necessità di ovviare alle insorgenze di eventuali incompatibilità relative ai vari componenti del collegio giudicante.

Peraltro, il richiamato Regolamento nazionale già prevede, all'art. 6 comma 2, un meccanismo di sostituzione del consigliere di disciplina dichiaratosi in conflitto di interessi con altro componente e non sembrano esservi ostacoli a che analoga soluzione possa applicarsi con riferimento al caso, in tutto assimilabile, di procedimento disciplinare a carico di un componente del collegio giudicante.

Si consideri, altresì, che il procedimento disciplinare ha natura di procedimento amministrativo, solo al cui esito consegue una piena tutela giurisdizionale: non appare pertanto necessaria, una volta che sia assicurata una composizione imparziale del collegio decidente, l'estensione di garanzie (quali la rimessione del procedimento) previste per regolare procedimenti giurisdizionali veri e propri.

13 GEN. 2015

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti

